

essere certificato dai consoli rispettivi, per essere il tutto presentato alla dogana del porto d'ingresso. Nei porti ove non saranno nè dogane, nè consoli, l'origine delle merci sarà legalizzata e certificata dalle autorità locali (art. 19.<sup>o</sup>).

I prodotti e le merci dei territorii di ciascheduna delle parti che saranno spediti dai loro porti rispettivi per essere poscia riesportati o trasbordati, pagheranno reciprocamente, nei detti porti, i medesimi balzelli che pagano o pagheranno i sudditi della nazione la più favorita (art. 20.<sup>o</sup>).

Se accade che una delle parti sia in guerra con qualche potenza, nazione o Stato, i sudditi dell'altra potranno continuare il loro commercio e navigare cogli stessi Stati, tranne colla città o coi porti che fossero bloccati od assediati per terra o per mare. Ma in verun caso non sarà permesso il commercio degli articoli riputati contrabbando di guerra, come sono: cannoni, mortai, fucili, pistole, granate, carri da cannone, polvere, salnitro, elmi, palle, picche, spade, alabarde, selle, arnesi ed altri oggetti qualunque fabbricati ad uso di guerra (art. 21.<sup>o</sup>).

Le due parti contraenti convengono di non ricevere pirati nè corsari in veruno dei porti, baie, ancoraggi de' loro Stati, e di applicare l'intero rigore delle leggi contra tutti gl'individui conosciuti come pirati, e contra quelli residenti nel loro territorio che fossero convinti di corrispondenza o di complicità con essi. Tutti i navigli presi dai pirati saranno restituiti ai loro proprietari (art. 22.<sup>o</sup>).

I navigli da guerra o mercantili appartenenti ai due Stati e naufragati nei porti o sulle coste dei loro territorii rispettivi saranno conservati con tutta la possibile cura (art. 23.<sup>o</sup>).

Saranno impiegati *pacchebotti* per facilitare le relazioni tra i due paesi. Questo servizio sarà regolato da una convenzione speciale (art. 24.<sup>o</sup>).

Le stipulazioni di questo trattato saranno perpetue, ad eccezione degli articoli 12, 14, 15, 17 e 20, che dureranno pel corso di anni sei, partendo dalla data delle ratificazioni (art. 25.<sup>o</sup>).